

STATUTO

DELLA "FONDAZIONE STUDI STORICI FILIPPO TURATI - ETS"

Art. 1) COSTITUZIONE, FINALITA' E SCOPO ISTITUZIONALE.

Con la denominazione "Fondazione Studi Storici Filippo Turati - ETS", si e' costituita a Firenze, una Fondazione che persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale e si prefigge lo scopo di promuovere e organizzare l'attivita' di ricerca, di studio, di documentazione e di divulgazione, di interesse sociale, nel campo degli studi di storia con riferimento alla politica, all'arte, alle discipline umanistiche e scientifiche, al fine di contribuire al progresso della cultura italiana e europea, nella collaborazione e nel confronto tra studiosi di diverso orientamento.

Per il conseguimento del proprio scopo la Fondazione intende:

- organizzare ricerche, convegni, corsi;
- promuovere attivita' editoriale;
- promuovere l'aggiornamento e la qualificazione dei docenti della scuola dell'obbligo, secondaria e dell'Universita';
- incrementare la propria biblioteca e curarne l'apertura al pubblico - curare la conservazione e l'aggiornamento dei propri archivi;
- istituire borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri;
- sviluppare gli scambi culturali con Enti nazionali e internazionali.

Art 2) SEDE - DURATA

La sede legale e amministrativa della Fondazione e' in Firenze.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3) ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE

La Fondazione, nel perseguire, senza scopo di lucro, le suddette finalita', esercita in via principale attivita' di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, e precisamente:

a) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al sopra citato art. 5 CTS;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;


e) formazione universitaria e post-universitaria.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione potra' esercitare attivita' diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Art. 4) PATRIMONIO, ENTRATE, RACCOLTA FONDI

Il patrimonio della Fondazione e' costituito:

- dalla Biblioteca che consta di circa 25.000 volumi, ed opuscoli, e di circa 2000 periodici, quale risulta dall'inventario allegato all'atto costitutivo;



- dall'archivio del Socialismo Italiano quale risulta dall'inventario allegato all'atto costitutivo;
- dalle collezioni museali, fotografiche e multimediali;
- dal fondo di dotazione conferito dal Fondatore;
- esso potrà essere ulteriormente incrementato con donazioni, eredità, erogazioni che potranno pervenire alla Fondazione nel corso della sua esistenza, alla luce della nobilita' e del valore culturale e sociale di suoi scopi, oltre che da dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destinerà ad incremento del patrimonio.

La Fondazione provvede al perseguimento e alla realizzazione dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con l'utilizzo degli eventuali proventi della sua attività, alla quale peraltro è estraneo ogni fine di lucro, nonché con l'utilizzo di eventuali apporti che siano destinati alle spese correnti.

In particolare le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- da contributi e donazioni di enti pubblici e di privati che siano approvati, da due/terzi del Consiglio di Amministrazione;
- dai proventi derivanti da contratti di ricerca da essa conclusi;
- dai proventi dei diritti d'autore propri.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 bis) PATRIMONI DESTINATI

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 bis e seguenti del c.c.

Art. 5) COMITATO D'ONORE

Le personalità o gli Enti che conferiscano beni mobili o immobili, o quanto altro significativo contributo patrimonio della Fondazione, possono costituire un comitato d'onore, indicando a farvi parte le personalità che riterranno opportuno.

Art. 6) DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per distribuzione indiretta di utili si

considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Può effettuare erogazioni a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale specificatamente previste dalla normativa vigente.

Art. 7) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

il Presidente e il/i Vicepresidente/i;

il Consiglio di amministrazione;

l'Organo di controllo;

il Comitato scientifico;

il Direttore scientifico.

Art. 8) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto di almeno 7 membri.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità e ai fini dell'incremento patrimoniale può elevare il numero dei suoi componenti fino a 11, cooptando a tale proposito rappresentanti del comitato d'onore. La nomina dei membri del Consiglio avviene per cooptazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vicepresidenti, di cui uno vicario, e nomina anche al di fuori del Consiglio il Segretario, che può assolvere anche a compiti di Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti, e delibera validamente a maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio, la Presidenza e la Vicepresidenza durano in carica cinque anni.

Tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili.

Art. 9) PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione, ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. Presiede il Comitato scientifico.


Il Consiglio di amministrazione può nominare, per meriti, scientifici particolari, un Presidente onorario.

Art. 10) CONVOCAZIONE E RIUNIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta con invito scritto trasmesso anche per fax o posta elettronica ai consiglieri con almeno otto giorni di anticipo; l'invito deve contenere l'ordine del giorno. In mancanza di avviso di convocazione la riunione è ugualmente valida, quando siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e sia stato informato l'Organo di Controllo.

In caso di assenza ingiustificata per due volte consecutive, il membro del Consiglio decade, e viene sostituito per cooptazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche con il sistema di video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti, compreso l'Organo di Controllo, siano identificabili dal Presidente e purché sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla riunione, esprimendo in forma palese il proprio voto, nei casi in cui si



proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente o il Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalita' con le quali e' avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno votato.

Art. 11) POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine all'amministrazione dei beni, discute e approva i bilanci consuntivi e preventivi, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, il regolamento dei rapporti, con il personale della Fondazione, il programma di attivita' scientifica proposto dal Comitato Scientifico. Nomina i membri del Comitato Scientifico. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione puo' istituire decentrandoli a livello regionale centri di formazione, di ricerca e di iniziativa, nell'ambito dei suoi fini istituzionali previsti all'art. 1 di questo Statuto.

Art. 12) COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico ha le seguenti funzioni:

- a) predisporre periodicamente piani di attivita' culturale;
- b) formulare valutazioni scientifiche delle attivita' istituzionali in corso o in compimento nell'ambito del bilancio finanziario predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato scientifico e' presieduto dal Presidente della Fondazione. Esso e' composto da un minimo di venti ad un massimo di settanta membri secondo quanto stabilito da parte del Consiglio amministrazione, sentito il parere del Comitato scientifico. Esso dura in carica cinque anni. Alla scadenza il Comitato scientifico puo' essere riconfermato in toto o in parte. In caso di vacanza il Comitato scientifico coopta nuovi membri. Non c'e' incompatibilita' tra la carica di membro del Comitato scientifico e del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato scientifico e' convocato dal Presidente almeno una volta l'anno. La convocazione puo' essere inoltre richiesta dalla meta' del Comitato stesso.

Art. 13) DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore del Comitato scientifico e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato stesso. Il Direttore coordina l'attivita' scientifica della Fondazione in maniera permanente e mantiene i rapporti tra il Comitato scientifico e il Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte. Il Direttore dura in carica cinque anni ed e' rieleggibile.

Art. 14) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

La funzione di controllo dell'amministrazione della Fondazione e' esercitata da un Collegio Sindacale di tre membri effettivi, di cui uno scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali, a cura del Consiglio di Amministrazione, in qualita' di Presidente; uno nominato dal Ministero per i Beni Culturali; e uno nominato da coloro che, pubblici o privati, partecipino al conferimento di beni patrimoniali o al finanziamento della Fondazione. Nell'ipotesi che non vi siano enti pubblici o privati che conferiscano beni patrimoniali, la nomina del terzo Sindaco sara' di competenza del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui le designazioni di questi ultimi non siano state effettuate entro 90 giorni dalla data della richiesta della Fondazione, gli stessi saranno nominati dal Consiglio di amministrazione. I Sindaci durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili. L'Organo di

Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore.

Essi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle riunioni di questo.

Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 esercita la revisione legale dei conti. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'eventuale compenso dell'organo di controllo al momento della nomina.

Art. 14 bis) LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, La Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 di esaminare i libri con richiesta scritta.

Art. 15) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa, in conformità allo schema definito con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio ed il rendiconto di cui ai commi precedenti saranno redatti in conformità ai modelli che saranno predisposti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto, possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date.

Del Bilancio di previsione deve far parte anche il programma di massima di lavoro ad esso riferibile.



Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Fondazione corredato di tutti i suoi allegati e comunicato al soggetto che esercita la revisione legale dei conti nonché ai membri del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 15 (quindici) giorni e 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per la discussione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, dev'essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei termini e modi di legge.

Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alle finalità istituzionali.

Ricorrendone i presupposti, la Fondazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 del Codice del Terzo Settore che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Art. 16) ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile e di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 28 I° comma del Codice Civile, la Fondazione si estingue anche ai sensi del II° comma del medesimo articolo 28.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Presidente nominerà uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione, previo parere da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore, che abbiano già perseguito o perseguano proficuamente il medesimo scopo o affine e, in mancanza, a favore della Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dal D.Lgs.111/2017.

Art. 17) MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente statuto possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in apposita seduta, con la maggioranza dei due terzi.

Art. 18) RINVIO – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni del d.lgs 117/2017, nonché, laddove compatibili, del libro I, Titolo II del Codice Civile.

Con l'approvazione del presente statuto, la Fondazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro al fine dell'acquisizione della personalità giuridica, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione al n. 20 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Firenze.

La perdita della qualifica di ETS a seguito della cancellazione dal RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ed, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1-bis del Decreto Legislativo 117/2017, la fondazione, salvo diversa volontà espressa dall'organo amministrativo, tornerà ad avvalersi della pregressa iscrizione al Registro delle persone giuridiche, evitandosi la perdita della personalità giuridica

precedentemente acquisita con le regole di cui al DPR 361/2000.

F.to Maurizio Degl'Innocenti

" Riccardo Cambi Notaio

SS05 BAM S O

